

Estratto dalla comunicazione della COMMISSIONE ADOZIONI INTERNAZIONALI

(Segreteria tecnica prot.7230/2013, 14/02/2013 ):

Ferma restando la completa ammissibilità delle spese procedurali sostenute per il tramite dell'ente, per quanto attiene le spese per viaggio e soggiorno autocertificate dalla coppia viene predisposto il seguente elenco quale proposta da indicare nelle disposizioni attuative aggiornate dell'art. 10 del T.U. DPR 22 dicembre 1986 n.917:

- oneri riguardanti il costo dei **viaggi con aereo o altro mezzo**, da e per l'Italia, dei **coniugi adottanti e di eventuale altro figlio minore**, appositamente documentati;
- oneri riguardanti **viaggi o trasferimenti all'interno del Paese** estero riguardanti **esclusivamente l'espletamento della procedura** di adozione;
- **accertamenti sanitari sull'adottando** necessari e consentiti dal Paese straniero;
- oneri per **alloggio** (ricevute di albergo, ricevute per locazione di appartamento o altra sede di soggiorno ) . In conseguenza di tali indicazioni non sono ammesse ricevute di altri soggetti (supermercati, negozi o ticket per trasporto, sanitari e di altro genere) chiaramente non inerenti la procedura di adozione.